

ENERGIA: Fonti energetiche rinnovabili - Impianto a biomassa - Soluzione tecnica minima generale (STGM) - Impianto di rete - Competenza del gestore di rete - Impianto di utenza - Competenza del richiedente la connessione.

Tar Puglia - Bari, Sez. I, 5 novembre 2021, n. 1606

“[...] una volta ottenuta (ed accettata) la soluzione tecnica minima generale (STMG) la ricorrente si sarebbe dovuta attivare per un surplus progettuale (verifica di fattibilità del collegamento nella stazione elettrica, anche in relazione all'effettivo sviluppo di iniziative analoghe nella zona [...] attività che, viceversa, parte ricorrente non ha provato di aver posto in essere.

La disciplina di settore (deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 19 dicembre 2005, n. 281, ed in particolare nell'Allegato A), invero, stabilisce che l'impianto di rete per la connessione è di competenza del gestore di rete, mentre l'impianto di utenza per la connessione è di competenza di chi richiama la connessione [...].

FATTO e DIRITTO

1. La società odierna ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento della Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, in epigrafe indicato, del 4.5.2015, con cui è stato disposto il diniego al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile- biomassa della potenza elettrica massima pari a 30,00 MW e da allocare nel Comune di Castellaneta (TA).

2. Parte ricorrente ha esteso l'impugnazione al punto 7 della deliberazione della Giunta Regione della Puglia 30.12.2010, n. 3029, pubblicata in B.U.R.P. n. 14 del 26.1.2011, e ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

3. Il provvedimento di diniego riposa, sotto il profilo motivazionale, sulla rilevata improcedibilità dell'istanza presentata per mancato adeguamento della stessa alla sopravvenuta D.G.R. n.3029/2010 e per la mancata attivazione, ovvero mancato completamento, della prescritta procedura ambientale presso la competente autorità ambientale (Provincia di Taranto).

4. Avverso l'anzidetto diniego la ricorrente formula due motivi di censura con cui deduce, da un lato, la violazione della normativa di settore (degli artt. 2 e 2 bis e 14 ter L. n.241/1990; dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003; della deliberazione di G.R. n. 35 del 23.1.2007; dell'art. 10, comma 5 L.R. n. 17/2007) e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza, sostenendo che la Regione avrebbe violato il termine di conclusione del procedimento, delineato dalla disciplina di cui all'art. 12 cit., prolungandolo irragionevolmente ed immotivatamente; dall'altro la violazione del punto 7 D.G.R. n. 3029 del 28.12.2010 e l'eccesso di

potere per travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza perché – in tesi- la sopravvenuta disciplina regionale – segnatamente “il combinato disposto dei prefati articoli 7.1 e 7.2” della deliberazione n. 3029 – non sarebbe stata applicabile al procedimento oggetto del contendere, e ciò sull'assunto che era stata consegnata la soluzione tecnica minima generale (STMG) e che l'infrastrutturazione “era, altresì, connessa alla rete di trasmissione nazionale”, evidenziando che il progetto presentato non necessitasse di alcuna valutazione ambientale.

5. La ricorrente formula, altresì, domanda risarcitoria, commisurata “al pagamento degli importi che saranno determinati nel corso del presente giudizio, a titolo di risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illegittimità e della illiceità dell'azione amministrativa: a) sia a titolo di danno emergente sia di lucro cessante - ivi comprese le fattispecie di danno da perdita di chances e cosiddetto danno curriculare - a titolo di responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o aquiliana; b) sia a titolo di indennizzo ex art. 2-bis L. n.241/1990, sul presupposto di aver ottenuto la qualifica di IAFR (Impianto alimentato da Fonti Rinnovabili), “purtroppo non più valida a cagione del colpevole inadempimento della Regione Puglia” e di aver accettato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG).

6. Si sono costituiti in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. e la Regione Puglia depositando, in vista dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 26.5.2021, memorie e repliche.

7. Si è, inoltre, costituita in giudizio la FIPAB (Finanziaria Immobiliare partecipazione Abrusci), premettendo di essere cessionaria, da parte della ricorrente, del ramo di azienda relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili e, per tale ragione, successore a titolo particolare della medesima ricorrente nel diritto controverso, e ciò ai sensi e per gli effetti degli artt. 111, comma 3, c.p.c. nonché 28, comma 1, e 39 c.p.a.; quest'ultima, peraltro, ha depositato in giudizio (22.5.2021) un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

8. All'udienza pubblica del 26.5.2021, svoltasi con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.

9. Il ricorso non è fondato.

10. La Sezione, con decisioni n.998/2021 e n.1074/2021, assunte in parti data sugli analoghi ricorsi iscritti rispettivamente ai n.ri Rg. 1186/2015 e 968/2015, ha scrutinato le censure in questa sede formulate, respingendole, preliminarmente ritenendo da un lato, infondata l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 367 c.p.c. motivata in relazione all'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, proposta dalla FIPAV s.r.l. innanzi alla Corte di Cassazione; dall'altro, respingendo

l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del GSE, in considerazione della natura complessa del procedimento oggetto di causa e dell'essenzialità, ai fini del decidere, dell'apprezzamento sull'effettiva realizzazione e funzionalità delle opere di connessione.

11. Nell'odierno ricorso, la omologia delle censure e dell'iter procedimentale (in larga parte coincidente, anche dal punto di vista cronologico, con quello che ha condotto al provvedimento di diniego di analoghi impianti da fonte rinnovabile, scrutinati nei già richiamati precedenti) impongono di dare continuità all'orientamento già seguito, richiamandosi, ex art. 74 cod. proc. amm., tutte le ragioni decisorie che hanno determinato la definizione delle controversie, pur in pendenza del regolamento di giurisdizione.

12. I precedenti anzidetti e, in particolare, la sentenza della Sezione n. 998/2021, a valle dell'articolata disamina della disciplina di settore, hanno, infatti, concluso nel senso che una volta ottenuta (ed accettata) la soluzione tecnica minima generale (STMG) la ricorrente si sarebbe dovuta attivare per un surplus progettuale (verifica di fattibilità del collegamento nella stazione elettrica, anche in relazione all'effettivo sviluppo di iniziative analoghe nella zona, (cfr. nella fattispecie in esame, nota della Direzione della Terna del 7.12.2007), attività che, viceversa, parte ricorrente non ha provato di aver posto in essere.

La disciplina di settore (deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 19 dicembre 2005, n. 281, ed in particolare nell'Allegato A), invero, stabilisce che l'impianto di rete per la connessione è di competenza del gestore di rete, mentre l'impianto di utenza per la connessione è di competenza di chi richiama la connessione.

13. Anche nel caso in esame, pertanto, in difetto delle attività prescritte, non si sarebbero potute predefinire le condizioni per una "effettiva" connessione del programmato impianto alla rete elettrica, non potendo - con riguardo alle opere di connessione - ritenersi bastevole la semplice proposizione della domanda del 28.8.2007.

14. In tal guisa, *l'organo titolare del potere di rilascio - la Regione Puglia - non avrebbe potuto ponderare il rilascio dell'autorizzazione unica; l'art. 12 del d.lgs. 387/2003 prevede, infatti, che "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (...), nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi (...) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione"* (T.A.R. Bari, sez. I, 11/06/2021, n.998).

15. La legittimità dei gravati provvedimenti esclude qualsiasi profilo di danno risarcibile.

16. Anche la richiesta di indennizzo non può trovare accoglimento non solo in quanto va escluso, a carico della Regione, il colpevole ritardo nella conclusione del procedimento, ma anche in ragione

del principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui “*ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da ritardo della p.a., pur non essendo richiesta la dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (prova del danno, del comportamento colposo dell'Amministrazione, del nesso di causalità), tuttavia, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l'istante, entro la scadenza perentoria dei successivi 20 giorni, deve ricorrere all'autorità titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, l. n. 241/1990, richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato. L'art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013, richiede espressamente, quale condizione per avanzare domanda di indennizzo da ritardo, l'immediata sollecitazione di tale potere sostitutivo*”. (T.A.R. Roma, sez. I, 29.4.2020, n.4433).

17. Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.

18. Le spese processuali vengono compensate tra la società interveniente- successore a titolo particolare della ricorrente- e le altre parti, in considerazione della minima attività processuale svolta nei suoi confronti.

19. Per la ricorrente (Ecomed s.r.l.), seguono la soccombenza e vengono quantificate – ai sensi del DM 55/2014 – in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, che la società dovrà corrispondere, in egual misura, sia alla Regione Puglia sia al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente Ecomed s.r.l. alla rifusione, in favore della Regione Puglia e di G.S.E. s.p.a., delle spese di lite che liquida, per ciascuna resistente, in €. 1.500,00, oltre accessori (IVA, CAP e spese generali in misura massima), se dovuti, come per legge.

Compensa le spese di lite tra la F.I.P.Ab. s.r.l. e le resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosaria Palma

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

